



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28.3.2008

OGGETTO: PETITO FILOMENA C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -IV SEZIONE CIVILE- N 1981 IN DATA 3.5.2007- DEPOSITATA IL 14.6.2007

L'anno duemilaotto questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari in via C.so U. Sovietica, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21.3.2008 prot. 8756 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e seduta pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17 e assenti n.14 sebbene invitati, come segue:

| n. ord | Cognome e nome | Pre-senti | as-senti | n. ord | Cognome e Nome | pre-senti | as-senti |
|--------|-----------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1 | PIEMONTE FRANCESCO | X | | 17 | PETITO SANTO | | X |
| 2 | CEPARANO CARLO | | X | 18 | MAZZEO FRANCESCO | | X |
| 3 | MARINIELLO IMMACOLATA | | X | 19 | PEDATA FERDINANDO 58 | | X |
| 4 | D'APONTE VINCENZO | X | | 20 | PEDATA MICHELE | X | |
| 5 | DI LORENZO FRANCESCO | X | | 21 | RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO | | X |
| 6 | FERRIERO LEOPOLDO | X | | 22 | CHIARIELLO CORRADO | X | |
| 7 | DI SPIRITO FRANCESCO | | X | 23 | FERRARA ANTONIO | | X |
| 8 | PEDATA FERDINANDO 65 | X | | 24 | ANGELINO MASSIMILIANO | X | |
| 9 | DI DONATO RAFFAELE | X | | 25 | DI LORENZO LUIGI | | X |
| 10 | PUCA RAFFAELE | | X | 26 | PERFETTO GIUSEPPE | X | |
| 11 | TREVIGLIO INNOCENZO | X | | 27 | VERRONE MARIO | | X |
| 12 | GRAPPA RAFFAELE | X | | 28 | GUARINO FRANCESCO | X | |
| 13 | ESEMPIO FRANCESCO | | X | 29 | CASTIGLIONE SALVATORE | X | |
| 14 | DI SPIRITO ANTIMO | X | | 30 | DI GIUSEPPE PASQUALE | X | |
| 15 | MORLANDO FRANCESCO | | X | 31 | GIACCIO GIOVANNI | X | |
| 16 | CAPPUCCIO NELLO | | X | | | | |

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Patrizia MAGNONI incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

PETITO FILOMENA C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -IV SEZIONE CIVILE- N 1981 IN DATA 3.5.2007- DEPOSITATA IL 14.6.2007

PREMESSO

- che con sentenza della Corte di Appello di Napoli - IV Sezione Civile- n. 1981/2007- depositata il 14.6.2007, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 21.2.2008, il Comune di Sant'Antimo è stato condannato a risarcire la sig.ra Petito Filomena di danni da lucro cessante, oltre interessi e spese legali;

ACCERTATO che l'importo complessivo da pagare ammonta ad € 5.631,77 giusta tabelle che seguono:

PETITO FILOMENA

| | |
|--------------------------------------|----------|
| SORTA CAPITALE LIQUIDATA IN SENTENZA | 2.453,17 |
| INTERESSI RIVALUTAZIONE | 614,00 |
| TOTALE | 3067,17 |

SPESE LEGALI

| | |
|--|----------|
| DIRITTI ED ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA | 1.175,00 |
| RIMBORSO SPESE GENERALI- 12.50% FORF. | 294,87 |
| C.P.A AL 2 % SU 2.653,87 | 53,00 |
| IVA AL 20% SU 2.706,87 | 541,37 |
| SPESE SUCCESSIVE - ESBORSI E SPESE REGISTRAZIONE | 500,36 |
| TOTALE | 2564,60 |

CONSIDERATO

- che il debito derivante dalla sentenza di cui trattasi, rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, 1° c., lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-che, pertanto, occorre riconoscerne la legittimità ai sensi della precitata normativa al fine di provvedere alla tempestiva estinzione, atteso che la relativa spesa non è soggetta al pagamento frazionato in 12esimi ex art. 163 del TUEL;

VERIFICATO che il capitolo 1.01.08.08-5 "Debiti fuori bilancio" del bilancio provvisorio 2008, presenta sufficiente disponibilità finanziaria per il presente impegno;

Si propone di adottare la relativa delibera di riconoscimento della legittimità del debito, trasmettendone copia alla Corte dei Conti

Il Funzionario Incaricato
Fto (Stefano Verrone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi meglio riportati nell'allegata registrazione
- Vista la proposta che precede
- Ad unanimità di voti

DELIBERA

RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. lgs. 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio descritto nella proposta che precede pari a complessivi € 5.631,77;

DARE ATTO che con successiva determinazione del Servizio Amministrativo dell'Avvocatura sarà provveduto alla relativa liquidazione in favore degli aventi diritto, previa assunzione del relativo impegno di spesa all'apposito capitolo di bilancio provvisorio 2008, in proposta indicato;


TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti.

Parere allegato alla delibera di C.C. n. 33 del 28.3.2008

Parere Tecnico Resp. Uff. Legale

Per quanto concerne la regolarità tecnica: parere favorevole ex art.49 del D.Lgs. 267/2000.


Li 20.2.08


Il Dirigente Resp. Ufficio Legale
(Sig. Stefano Verrone)

Parere regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

Li 21.3.08


Il Dirigente 2° Settore
Dr. Gianluigi DI RONZA

Parere Segretario Generale

Per quanto concerne la regolarità di legittimità esprime parere favorevole.

Li 25.3.08


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia MAGNONI)


Si costituiva il Comune di S. Antimo che, preliminarmente, chiamava in causa l'assicuratore società Lloyd Italico per essere dallo stesso garantito in base alla polizza stipulata con tale società. Nel merito, poi, contestava la responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda.

La spa Lloyd Italico, costituendosi, eccepiva l'inesistenza del proprio obbligo assicurativo avendo dato disdetta contrattuale con lettera raccomandata spedita al Comune di S. Antimo in data 7.11.1997 per la scadenza contrattuale del 9.1.1998. Inoltre, eccepiva che, secondo le condizioni generali del contratto, la polizza non copriva i rischi connessi con la rottura accidentale della rete fognaria. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e, in subordine, eccepiva il limite del massimale di polizza.

Nella susseguente istruttoria, il Tribunale disponeva CTU ed escuteva i testi indotti dall'attrice. Quindi, dopo il deposito della relazione tecnica, le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa con sentenza del 19.4.2004 - 3-6-2004.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello, ritualmente notificato al Comune di S. Antimo e alla spa Lloyd Italico, Petito Filomena che ha censurato la sentenza in punto di "quantum debeatur" lamentando che, contrariamente alle risultanze della CTU ed alle sue richieste conclusive, il Tribunale ha accolto solo in parte le sue domande, riconoscendole solo €52.891,22 per danno emergente, oltre interessi legali dal fatto, e non anche il risarcimento del danno da lucro cessante e quello per il deprezzamento dell'immobile.

Hanno resistito al gravame le controparti chiedendo il rigetto dei motivi di appello e, riproponendo, la società assicuratrice, le medesime eccezioni già sollevate in primo grado. La spa Toro (che ha incorporato la spa Lloyd



italico), inoltre, ha ribadito di non accettare il contraddittorio su domande nuove (eccezione già sollevata nel corso del giudizio di I grado). Il Comune ha proposto appello incidentale relativamente al capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di garanzia proposta nei confronti della spa Lloyd Italico. A tale censura ha resistito l'assicuratore richiamando tutte le difese già svolte.

Quindi, acquisito il fascicolo del giudizio innanzi al tribunale e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 16.1.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di appello con cui si censura la liquidazione del danno nei ristretti limiti di €52.891,22 (corrispondenti a £102.411.692) ed il non riconoscimento delle ulteriori somme calcolate dal Ctu per riparazione dell'immobile danneggiato e per deprezzamento dello stesso è infondato e va respinto.

Deve rilevarsi, infatti, che l'attrice, in atto di citazione, indicò espressamente la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni sopportati (£102.411.692 per il pregiudizio dovuto alle lesioni ed al quadro fessurativo, oggetto di ripristino e £2.165.000 mensili per il mancato guadagno relativamente ai cespiti che, per effetto dell'ordinanza comunale di sgombero, erano rimasti sfitti) e che, solo a seguito del deposito della relazione del CTU, ebbe a chiedere somme maggiori e, soprattutto, a domandare il risarcimento dei danni da deprezzamento dello stabile. Le controparti e, segnatamente il difensore della spa Lloyd Italico, rilevò tale *novum* dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale nuova richiesta (v. verbale di udienza del

9.7.2002 e quello successivo di precisazione delle conclusioni del 25.9.2002).
Di conseguenza, il Tribunale, seppur implicitamente, ha ritenuto la fondatezza di tale eccezione di inammissibilità delle nuove domande, limitando la sua pronuncia a quanto era stato espressamente richiesto con l'atto introduttivo del giudizio.

Tale decisione non appare censurabile, atteso che le somme riconosciute dal CTU per il deprezzamento del fabbricato o per spese di carattere amministrativo, presuppongono una domanda che non è stata introdotta (se non tardivamente nel giudizio). Un conto è, infatti, chiedere una somma maggiore per rivalutazione monetaria ed interessi (che sono accessori del credito pecuniario), altra cosa è chiedere il risarcimento per un pregiudizio diverso dalla spesa necessaria per eliminare il danno da fessurazioni e lesioni. Il motivo di appello va, pertanto, rigettato.

Diversamente è a dirsi per il lucro cessante, negato dal Tribunale. In effetti il ristoro di tale pregiudizio è stato sempre richiesto dall'attrice ed ha costituito anche quesito dato dal giudice al CtU. Sicchè, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non si prospetta rispetto a tale richiesta il divieto della *mutatio libelli*. La richiesta va, quindi, accolta seppur nei limiti del dovuto.

I tre testi escussi -Esposito, Marzocchella e Cardone - hanno, invero, confermato di essere conduttori di immobili di proprietà della Petito e di aver dovuto lasciare i cespiti per effetto dell'ordinanza di sgombero del Comune dal mese di gennaio del 1998 ; gli ultimi due, inoltre, a differenza dell'Esposito che nulla ha chiarito sull'ammontare del canone, hanno anche precisato il canone mensile che versavano alla proprietaria in ragione,

des
Amor

rispettivamente, di £450 mila e £500 mila mensili. Pertanto, ritenuto che può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei contratti di locazione (che non devono essere necessariamente rivestiti della forma scritta) e della misura dei canoni pagati dal Cardone e dal Marzocchella, rileva la Corte che va accolto il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante sebbene tale danno deve essere limitato ai soli due contratti per i quali si ha la prova della misura del canone e al solo periodo per il quale tali immobili sono rimasti sfitti a causa delle condizioni di dissesto.

A tale ultimo proposito è di aiuto la relazione del Ctu che ha determinato il periodo di mancato utilizzo degli immobili in cinque mesi e, più precisamente, dal 15 gennaio 1998 (data dell'ordinanza comunale di sgombero) al 15.5.1998 (data del certificato di eliminato pericolo), non potendosi tener conto di ulteriori periodi per i quali il mancato guadagno deve farsi risalire a cause indipendenti dalla responsabilità del Comune.

Tenendo conto, pertanto, di tali elementi, va riconosciuto alla Petito il danno da lucro cessante nella complessiva misura di £4.750.000 (pari ad €2.453,17), oltre interessi legali dal fatto illecito al saldo.

Quanto, poi, all'appello incidentale proposto dal Comune di S. Antimo, esso è infondato e va rigettato.

La spa Lloyd Italico, già all'atto della sua costituzione, rilevò che il contratto stipulato con l'ente comunale non poteva ritenersi più operante a far data dal 9.1.1998 per effetto della lettera di recesso inviata al Comune in data 7.11.1997 e di cui vi è copia in atti, eccezione - questa - su cui il Comune nulla ha mai obiettato.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

La società, invero, si è avvalsa dello specifico diritto di recedere dal contratto previsto dall'art.1.8 delle CGC che prevede tale facoltà da esercitare con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale.

La fondatezza di tale eccezione rende superfluo l'esame delle altre, pur sollevate dalla appellata società.

Il parziale accoglimento dei motivi di appello principale determina la condanna del Comune al pagamento della metà delle spese del presente giudizio in favore dell'appellante, così come liquidate di ufficio in dispositivo, dichiarandosi compensata la restante metà.


Vanno interamente compensate, per motivi di equità e di opportunità, quelle tra il Comune di S. Antimo e la spa Lloyd Italico.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione stralcio - depositata il 3.6.2004, così provvede:

in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore di Petito Filomena la somma di €2.453,17 con gli interessi legali dal 15.1.1998 al saldo a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante;

condanna il Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco, al pagamento in favore di Petito Filomena, della somma di €1.200,00 costituente la metà delle spese del presente giudizio (liquidate in complessivi €2.400, di cui €600 per esborsi, €800 per diritti ed €1.000 per onorario), oltre iva, cpa e spese generali dichiarando compensata la restante metà;



rigetta l'appello incidentale e dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio tra il Comune di S. Antimo e la spa Toro Assicurazioni (incorporante la spa Lloyd Italico);

conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso in Napoli, il 3.5.2007 nella camera di consiglio della IV sezione civile di Questa Corte.

Il Consigliere estensore

Mariella

il Presidente

Antonio Annunziata

IL CANCELLIERE

Maria Franco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 14 GIU. 2007

IL CANCELLIERE
Maria Franco

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Prof. Avv. Benito & Adele Cardillo Via M. Serao n.33 - 81021 Aversa (CE)
tel. e Fax 0818904772 - tel. 0818908168 - P. IVA 02395200617

COPIA

NOTA SPESA DA LIQUIDARE

Istante PETITO FILOMENA, da S. Antimo (NA) cf. PTTFMN55T51T293I, eletta/ditta in Aversa (CE) alla Via M. Serao, 33, presso lo Studio Legale Associato degli Avv. Benito & Adele Cardillo dai quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, in virtù della Sentenza n. 1981/07, R.G. 998/05, Cron. n. 3046/02, Rep. n. 3225, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, IV^a Sez. Civ., in data 03/05/2007 e depositata il 14/06/2007, provvisoriamente esecutiva, che si notifica con pedissequo

NOTA SPESA

1) al COMUNE DI S. ANTIMO, in persona del Sindaco p.t., con sede nella Casa Comunale di Via Roma n. 148, di pagare entro gg. dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

| | SPESE | DIRITTI |
|------------------------------|---------|---------|
| disamina | --- | 11,00 |
| posizione ed archivio | --- | 11,00 |
| consultaz. cliente | --- | 45,00 |
| corrisp. e informat. | 2,99 | 45,00 |
| ritiro fascicolo | --- | 11,00 |
| richied. copie esecut. | 14,62 | 11,00 |
| ritiro copie | --- | 11,00 |
| disam. titolo esecutivo | --- | 11,00 |
| sorta liquidata | 2453,17 | --- |
| interessi e rival. monetaria | 614,00 | --- |
| esborsi | 300,00 | --- |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| diritti ed onorari | --- | 900,00 |
| registraz. sentenza | 168,00 | 18,00 |
| disammina registrazione | --- | 11,00 |
| scritt. precetto | 5,00 | 45,00 |
| notif. precetto | 9,75 | --- |
| richiesta notif. | --- | 11,00 |
| dasam. notif. | --- | 11,00 |
| presente nota | --- | 23,00 |
| totali | 3567,53 | 1175,00 |

RIEPILOGO

| | | |
|------------------------------|----|-----------------------|
| Diritti | €. | 1175,00 |
| 12,50% spese forf. L.P. | €. | 294,87 |
| C.A.P. 2% su 2653,87 | €. | 53,00 |
| IVA 20% su 2706,87 | €. | 541,37 |
| Spese non imponibili | €. | 3567,53 |
| totale complessivo €. | | 5631,77 s.e.o. |

DI CUI LIQUIDARE

- alla Sig.ra PETITO FILOMENA €. 3067,17
- Avv/ri Benito & Adele Cardillo €. 2564,60

Oltre successive spese occorrente, nonché interessi che si andranno a maturare fino alla data del soddisfo.

Con avvertenza che, trascorso il suddetto termine, si procederà sui beni mobili ed immobili ovunque siti anche presso terzi.

Salvis juribus

I Procuratori

Avv/ri Benito & Adele Cardillo

Benito Cardillo
Adele Cardillo

Punto n. 8 o.d.g.

“Petito Filomena – Comune di Sant’Antimo, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli...”

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione; prende la parola il consigliere Perfetto.

PERFETTO: Non c’è nessuno dell’Amministrazione che ci può illustrare questo punto?

PRESIDENTE: Prende la parola il Sindaco

SINDACO: Si tratta di una sentenza definitiva del 14.06.2007, a favore della signora Petito Filomena, contro il Comune di Sant’Antimo; la sentenza è per un totale di 2.564,00 euro. Si tratta di una citazione fatta dalla signora al Comune di Sant’Antimo per dei danni subiti alla propria abitazione, sita in via Galileo, a causa di una rottura di condotta idrica nel 1998, per la quale è stata fatta un’Ordinanza di sgombero, è stato risolto il danno e la signora aveva chiesto al Comune, in seguito ad un’istruttoria con una CTU presentata nel 2004, i danni che sono stati riconosciuti dalla IV Sezione Civile del Tribunale di Napoli. Ripeto, l’importo è di 2.564,00 euro.

PERFETTO: Con le spese legali, 5.000,00...

SINDACO: Sì...

PERFETTO: Se ho capito bene, questa signora aveva avuto già una sentenza favorevole di primo grado ed era stata liquidata con 102 milioni circa, però aveva chiesto anche un lucro cessante e, quindi, in Corte d’Appello le hanno liquidato il lucro cessante in 3.067, poi spese legali, in tutto 5631; è una somma esigua liquidata in Corte d’Appello, quindi, come gruppo UDEUR siamo d’accordo nel riconoscere questo debito fuori bilancio

PRESIDENTE: Metto in votazione il punto

Si procede alla votazione

Esito della votazione:


Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE: Passiamo all’ultimo punto

AGNO I UNO P. SCODIA SOC. COOP. R.L.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Sindaco

DELIBERA C.C. N. 33 DEL 28.3.2008

IL PRESIDENTE
Geom. D'APONTE VINCENZO




IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA PATRIZIA MAGNONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **04 APR. 2008**

Li. **04 APR. 2008**



IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....